



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LODI

CRAN. 7702/20

nella causa civile iscritta al n. 1165/2021 R.G.C., promossa da:

contro

Prefetto di Lodi

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

All'udienza di oggi 30 luglio 2021, avanti al Giudice di Pace di Lodi, dott. Giovanni Giuffrida, nessuno è comparso.

Il Giudice di Pace

dato atto della mancata comparizione delle parti;

rilevata la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione di udienza;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 534/90, secondo la quale non è possibile convalidare il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti *ex actis*;

considerato che ragioni di economia processuale consentono la definizione del giudizio mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente;

rilevato che parte resistente – a fronte di quanto dedotto in ricorso – non ha depositato la delega a favore del Vice Prefetto che ha sottoscritto il provvedimento impugnato. Sul punto si osserva: l'art. 14 D. L.vo n. 139/2000 "Attribuzioni del funzionario prefettizio" prescrive: "I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi, adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli organi collegiali, nonché partecipano a commissioni e gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio. Spetta in ogni caso ai capi di dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del governo la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio

ay

delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e, di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.” Tale norma prevede espressamente che i viceprefetti ed i vice prefetti aggiunti “adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati”. Occorre, quindi, verificare le “aree funzionali cui sono preposti” i predetti funzionari in quanto dall'attribuzione di una specifica area discende la validità dei relativi “provvedimenti ad essi delegati”. Si deve, in altre parole, a parere di chi scrive, identificare la funzione delegata al soggetto sottoscrittore dell'atto perché da detta funzione delegata discende il potere di adottare “i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati”. Premessa la generale presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, nel caso in esame, a fronte delle contestazioni sollevate in ricorso, è necessario (dal punto di vista probatorio) che parte resistente dimostri il conferimento di delega - a favore del funzionario sottoscrittore dell'ordinanza - alla gestione dell'area funzionale alla quale l'ordinanza in esame inerisce. Mentre, quindi, l'ordinanza prefettizia può essere emessa dal vice prefetto vicario anche senza l'espressa menzione delle ragioni che hanno determinato l'impedimento del prefetto e senza espressa delega, in quanto l'investitura vicaria deriva direttamente dalla legge (art. 34 D.P.R. n. 748/72); lo stesso provvedimento non può, al contrario, essere emesso dal vice prefetto aggiunto se non in presenza di espressa delega a quest'ultimo rilasciata dal prefetto in data anteriore all'emissione del provvedimento. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata non è stata emessa dal vice prefetto vicario e non vi è prova agli atti che al vice prefetto aggiunto che ha sottoscritto il provvedimento “de quo” sia stata conferita (in epoca anteriore) apposita delega. Né, come detto, l'autorità resistente - a fronte della specifica doglianza in ricorso - ha fornito adeguata prova sul punto;

richiamata quindi la decisione della Corte Costituzionale n. 507/93, fatta propria dalla recente decisione della Corte di Cassazione Civile, sezione II, n. 11664 del 13/05/2010, secondo le quali, stante la mancata comparizione del ricorrente, il giudice non può convalidare il provvedimento ex art. 23 L. 689/81 “quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, comma 2°”;

considerato che i motivi di gravame dedotti escludono, inoltre, la palese infondatezza del ricorso, da un lato, ed evidenziano, dall'altro, la verosimile illegittimità del provvedimento impugnato (in particolare sotto il profilo della mancata prova dei poteri in capo al funzionario sottoscrittore);

ritenuto che la mancata comparizione della parte ricorrente e la ricorrenza dell'ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 7 D.L.vo n. 150/2011 giustificano la compensazione delle spese di lite,

p.q.m.

annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 2412 del 19.4.2021 emessa dal Prefetto di Lodi. Spese compensate.



IL GIUDICE DI PACE